

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

allo Schema di regolamento recante "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

Lo Schema di regolamento accluso alla presente Relazione illustrativa trae origine dalla Sentenza n. 6438/2015 — T.A.R. Lazio/Roma (giudicato di ottemperanza) SNALS — CONFISAL c/MIUR e MEF. Al riguardo, si precisa che con ricorso NRG 7363 del 2014, il sindacato SNALS — CONFISAL + altri ricorrevano al T.A.R. contro lo scrivente Ministero e il Ministero dell'economia e delle finanze per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3527 dell'8 aprile 2013, con quale lo stesso TAR Lazio, sezione III bis, ha annullato i seguenti provvedimenti:

- a) il regolamento sugli istituti professionali di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 87 nella parte in cui all'art. 5, comma 1 lett. b) determina, senza indicazione dei criteri, l'orario complessivo per gli istituti professionali;
- b) il regolamento sugli istituti tecnici di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 88 nella parte in cui all'art. 5, comma 1 lett. b) determina, senza indicazione dei criteri, l'orario complessivo per gli istituti tecnici;
- c) i decreti interministeriali n. 61 e n. 62 del 26 luglio 2010 nelle parti in cui nelle premesse, all'art. 1 ed alle Allegate Tabelle hanno individuato le classi di concorso destinatarie della riduzione di orario rispettivamente per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali;
- d) i decreti interministeriali n. 95 e 96 del 25 novembre 2010 nelle parti in cui hanno confermato le riduzioni di orario dei due decreti interministeriali riportati al superiore punto c).

In questa sede torna utile specificare che con la pronuncia *de qua* l'A.G.A. disponeva:

- relativamente ai punti sub a) e b), l'annullamento dei Regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti disciplinanti il riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, nella parte relativa all'orario complessivo annuale degli istituti tecnici e degli istituti professionali, determinato in n. 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione;
- relativamente ai punti sub c) e d), l'annullamento dei decreti interministeriali che, rispettivamente in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del DPR 87/2010 e articolo 1, comma 4, del DPR 88/2010, disciplinavano la riduzione di orario delle classi seconde e terze (per il DPR 87/2010) e delle classi seconde, terze e quarte (per il DPR 88/2010) dei previgenti ordinamenti degli istituti professionali e tecnici, con validità ad esaurimento sino alla conclusione dell'ultima annualità attivata (2009/2010).

Occorre sottolineare che nell'originario ricorso proposto al TAR conclusosi con la sentenza n. 3527/2013 in esame, i ricorrenti SNALS — CONFISAL + altri richiedevano l'annullamento dei decreti interministeriali di cui ai punti sub c) e d), per omessa acquisizione del parere del CNPI e per carenza di motivazione in ordine alla rimodulazione degli orari in virtù di criteri del tutto discrezionali, che hanno portato ad impingere sulle discipline caratterizzanti i corsi in maniera indiscriminata.

Il TAR, definitivamente pronunciando sul ricorso, ha annullato i suddetti decreti interministeriali ed, in aggiunta, ha annullato anche i due Regolamenti disciplinanti il riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, limitatamente alle parti (articoli 5, comma 1, lettera b) in cui veniva determinato, senza indicazione dei criteri, l'orario complessivo annuale dei nuovi ordinamenti.

Risulta quanto mai opportuno evidenziare come tale ultima statuizione veniva pronunciata ancorché, tra gli originari motivi di ricorso, non fosse indicata alcuna questione di legittimità in relazione agli articoli 5, comma 1, lett. b) dei citati Regolamenti.

In seguito ad atto di significazione e diffida inoltrato dallo SNALS-CONFISAL allo scrivente Ministero, con il quale si richiedeva l'emanazione di atti e disposizioni attuative coerenti con le prescrizioni del T.A.R., questa Amministrazione rispondeva con la nota prot. 891 del 28 marzo 2014, definitivamente intervenendo anche circa l'esecuzione della sentenza n. 3527/2013 e osservando che, poiché la citata sentenza era stata emanata nel corso dell'a.s. 2013/2014, ultimo anno di vigenza degli



ordinamenti previgenti il riordino, non era più possibile alcuna variazione dell'orario annuale degli stessi.

* * * *

Successivamente, con ricorso NRG 7363 del 2014, i ricorrenti adivano il TAR per l'ottemperanza della sentenza n. 3527/2013 respingendo le argomentazioni *a contrario* proposte dall'Amministrazione con la nota 891/2014 sopra indicata e l'interpretazione del Ministero in ordine all'efficacia della sentenza limitata al regime transitorio del passaggio al nuovo ciclo.

Richiedevano, pertanto, l'accoglimento del ricorso con le seguenti conclusioni:

- condannare l'Amministrazione a dare piena ottemperanza alla sentenza n. 3527/2013 anche previa nomina di un *commissario ad acta*;
- annullare la nota ministeriale n. 891 del 28 marzo 2014.

Risulta utile a questo punto considerare che il TAR, in sede di giudizio di ottemperanza, osservava che, sia nei Regolamenti, sia nei decreti interministeriali impugnati, non risultavano essere stati definiti i criteri secondo i quali era stata operata la riduzione degli orari nelle due tipologie di istituti tecnici e professionali.

In fatto ed in diritto, infatti, l'A.G.A. ha evidenziato che:

- *"l'obiettivo dell'annullamento dei Regolamenti di cui ai dd.PP.RR. n. 87 e 88 del 2010 e dei decreti interministeriali n. 61 e 62 del 2010, oltre che di quelli ai numeri 95 e 96 dello stesso anno, consisteva nello stigmatizzare che le disposizioni relative alle riduzioni orarie recate in entrambi gli atti generali dall'articolo 5, comma 1, lettera b) fossero state adottate seccamente e senza l'indicazione di alcun criterio e ciò comportando le ovvie ricadute in termini di dimensionamento scolastico e di riduzione dei quadri organici del personale docente ed ATA recate dai provvedimenti interministeriali pure impugnati"* [sottolineature n.d.r.];
- in generale nei decreti interministeriali e nelle tabelle ad essi allegate non erano stati determinati i criteri per la riduzione degli orari nei due tipi di istituti tecnici e professionali, limitandosi il Ministero a circoscrivere l'intervento riduttivo alle sole ore di lezione e non agli ordinamenti che rimangono invariati;
- le cattedre continuano ad essere costituite secondo i criteri e le procedure attualmente previste, utilizzando il nuovo quadro orario ridotto, *"affidando in sostanza ai dirigenti scolastici, nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche"*, tra l'altro, *"il complesso adempimento di determinare la distribuzione degli orari recata dai due Regolamenti tra le varie materie, senza però sapere da una norma di rango primario fino a che punto essi possono spingersi, in assenza della indicazione dei criteri con i quali la riduzione è stata operata"* [sottolineature n.d.r.].

In buona sostanza, il TAR Lazio, giudicando sull'ottemperanza, valutati gli interessi dei ricorrenti, ha indicato le modalità con le quali l'Amministrazione è chiamata ad ottemperare, secondo i seguenti principi:

1. integrazione dei due Regolamenti n. 87 e 88 del 2010 con i criteri in base ai quali sono state operate le riduzioni di orario;
2. indicazione, a titolo esemplificativo, del contenuto dei suddetti criteri.

Alla luce dei fatti e delle decisioni sopra richiamati, in considerazione della *causa petendi* che ha dato luogo al giudicato dell'A.G.A. e dell'interesse dei ricorrenti individuato dal TAR, unitamente alle indicazioni fornite circa le soluzioni per giungere all'ottemperanza della sentenza n. 3527/2013, si presenta l'esigenza di procedere all'integrazione del Regolamento n. 88 del 2010 al fine di rendere



trasparenti e formalizzare i criteri che hanno portato alla definizione degli orari del nuovo ordinamento degli istituti tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

A questo proposito, si chiarisce che la formalizzazione ed esplicitazione dei predetti criteri è stata condotta ricostruendo l'iter concettuale e logico che ha presieduto l'emanazione del suddetto Regolamento. In particolare si è tenuto conto dei materiali di lavoro realizzati dalle apposite commissioni di esperti, primo fra tutto il documento "Persona, tecnologie, professionalità", dei contributi acquisiti dalle parti sociali e dagli *stakeholder* coinvolti, delle relazioni illustrative presentate ai vari soggetti istituzionali coinvolti per la relativa approvazione ed ogni altro supporto idoneo allo scopo.

Ai fini della puntuale esecuzione della sentenza 6438/2015, considerato che il Regolamento di riordino degli istituti tecnici è stato emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con la presentazione del presente Schema di Regolamento di integrazione si dà avvio all'iter di approvazione secondo il citato art. 17, comma 2, della legge 400/88 per il quale è richiesta la proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la preliminare e conclusiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per la conclusiva emanazione del decreto del Presidente della Repubblica e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L'elaborazione dello Schema di regolamento accluso alla presente Relazione illustrativa, soddisfa, quindi, le prescrizioni del Giudice dell'ottemperanza attraverso la formulazione dei criteri con i quali è stato definito l'orario annuale complessivo degli istituti tecnici.

In particolare, seguendo l'iter logico-giuridico percorso dall'A.G.A., viene inserito, nell'articolo 5 del regolamento originario, il comma *1-bis*, avente la funzione di specificare i criteri di determinazione dell'orario complessivo delle lezioni, indicando tra essi, quelli suggeriti dal Giudice Amministrativo, attinenti l'individuazione delle cosiddette "classi atipiche" di materie, sulla base delle specifiche che il Ministero annualmente dirama alle istituzioni scolastiche (criteri consistenti nel "*salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica*" riportati nella lettera j) del comma *1-bis* del presente Regolamento.

Lo Schema di regolamento si compone di due articoli:

Art. 1, comma 1: riformulazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del d.P.R. n. 87 del 2010 specificando che la determinazione dell'orario complessivo annuale dovrà rispondere ai criteri successivamente indicati;

Art. 1, commi 2 e 3: introduce il comma *1-bis* riguardante la determinazione dei criteri sopra richiamati e coordina le nuove disposizioni introdotte con quelle riportate nel successivo articolo 7.

Art. 3: riporta le disposizioni finali e di chiusura.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

allo Schema di regolamento recante "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

Lo Schema di regolamento accluso alla presente Relazione tecnico-finanziaria trae origine dalla Sentenza n. 6438/2015 — T.A.R. Lazio/Roma (giudicato di ottemperanza) SNALS — CONFISAL c/MIUR e MEF e viene diffusamente commentato nella Relazione illustrativa alla cui lettura si fa espresso rinvio.

Dall'attuazione del presente Regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'attuazione della disciplina in esame, infatti, costituisce - come esaustivamente specificato nella Relazione illustrativa - esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 6438/2015 per omessa indicazione, nel Regolamento di riordino degli istituti tecnici di cui al d.P.R. 15 marzo 2010 n. 88, dei criteri in base ai quali veniva determinato l'orario complessivo annuale delle lezioni del relativo nuovo ordinamento.

I contenuti del provvedimento in esame costituiscono, pertanto, una integrazione al d.P.R. 88 del 2010, non incidente sulla determinazione delle dotazioni organiche complessive (e corrispondente quantificazione dell'impatto finanziario), con l'esclusivo scopo di esplicitare, sul piano formale e normativo, i criteri che hanno presieduto la definizione dell'orario complessivo annuale dei percorsi degli istituti tecnici e che hanno trovato prima applicazione nell'anno scolastico 2010/2011.

Si ribadisce in questa sede che la definizione dei citati criteri non è resa *ex novo* ma attraverso la ricostruzione logico-concettuale, supportata anche da presupposti documentali, degli studi ed analisi che hanno preceduto l'emanazione del Regolamento ex d.P.R. n. 88 del 2010.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

Schema di Regolamento recante: "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

ANALISI TECNICO NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Il regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, modifica il Regolamento adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 recante la disciplina ed il riordino delle norme generali relative agli istituti tecnici statali. L'intervento si rende necessario al fine di dare esecuzione ad un giudicato che ha annullato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010, nella parte in cui, nella definizione della nuova struttura ordinamentale dell'istruzione tecnica, non ha dettato i criteri attraverso i quali si è giunti alla composizione del nuovo orario curricolare complessivo. Nel caso di specie, rispetto all'assetto ordinamentale previgente al predetto DPR n. 88 del 2010, è stata infatti operata una riduzione delle ore di insegnamento; ad avviso del TAR Lazio - Sezione III Bis tale rideterminazione dell'orario complessivo operata dal DPR non conteneva i criteri attraverso i quali si è giunti alla nuova configurazione oraria. Pertanto, con la sentenza n. 3527 dell'8 aprile 2013, il Giudice Amministrativo ha annullato il DPR n. 88 del 2010 sugli istituti tecnici, nella parte in cui all'art. 5, comma 1 lett. b) determina, senza indicazione dei criteri, l'orario complessivo per gli istituti tecnici.

Il TAR Lazio, giudicando sull'ottemperanza, valutati gli interessi dei ricorrenti, ha indicato le modalità con le quali l'Amministrazione è chiamata ad ottemperare, secondo i seguenti principi:

1. integrazione del Regolamento n. 88 del 2010 con i criteri in base ai quali sono state operate le riduzioni di orario;

2. indicazione, a titolo esemplificativo, del contenuto dei suddetti criteri.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo si inserisce nel quadro legislativo delineato dal citato articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il regolamento in esame integra il DPR n. 88 del 2010 limitatamente ad alcuni articoli, al fine di dare esecuzione al giudizio di ottemperanza. In particolare, l'intervento normativo opera nel seguente modo sull'articolo 5 e sull'articolo 7 del DPR n. 88 del 2010:

- riformulazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del DPR n. 88 del 2010 specificando che la determinazione dell'orario complessivo annuale dovrà rispondere ai criteri successivamente indicati;

- introduzione, sempre all'articolo 5, del comma 1-bis riguardante la determinazione dei criteri sopra richiamati;

- coordinamento delle nuove disposizioni introdotte con quelle riportate nell'articolo 7 del DPR n. 88 del 2010, appositamente novellato.

Le disposizioni, quindi, integrano e modificano esclusivamente l'articolo 5 e l'articolo 7 del DPR n. 88 del 2010.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato. L'adozione del Regolamento è comunque subordinata, in conformità con il provvedimento originario e comunque per espressa previsione della norma autorizzatoria, all'acquisizione del parere in sede di Conferenza Unificata.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

Il provvedimento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali, in quanto interviene su materie di competenza esclusiva statale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel regolamento intervengono in materia di norme generali sull'istruzione scolastica e di livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e n) della Costituzione; sono quindi coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**
Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto disciplinano aspetti dell'ordinamento scolastico interno.
- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**
Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del regolamento in esame.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**
La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.
- 13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**
Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria in materia di istruzione prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all'accesso all'istruzione e all'insegnamento; le norme contenute nel regolamento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.
- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**
Non risulta che vi siano pendenti dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.
- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**
Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso ai servizi scolastici e all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 16) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**
Non vengono introdotte nel testo nuove definizioni normative.
- 17) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 18) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**
Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novellazione nella misura in cui si opera l'integrazione dell'articolo 5 e dell'articolo 7 del DPR n. 88 del 2010, come indicato in sede di Giudizio di ottemperanza.

- 19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo
L'intervento non produce effetti abrogativi impliciti né espliciti.
- 20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente
Le norme del Regolamento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.
- 21) Verifica delle presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo
Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.
- 22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione
Non sono previsti atti attuativi ulteriori.
- 23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di regolamento recante "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

Analisi di impatto della regolamentazione

SEZIONE 1 - CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

L'intervento normativo si rende necessario al fine di dare esecuzione ad un giudicato che ha annullato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010, nella parte in cui, nella definizione della nuova struttura ordinamentale dell'istruzione tecnica, non ha dettato i criteri attraverso i quali si è giunti alla composizione del nuovo orario curricolare complessivo. Nel caso di specie, rispetto all'assetto ordinamentale previgente al predetto DPR n. 88 del 2010, è stata infatti operata una riduzione delle ore di insegnamento; ad avviso del TAR Lazio – Sezione III Bis tale rideterminazione dell'orario complessivo operata dal DPR non conteneva i criteri attraverso i quali si è giunti alla nuova configurazione oraria. Pertanto, con la sentenza n. 3527 dell'8 aprile 2013, il Giudice Amministrativo ha annullato il DPR n. 88 del 2010 sugli istituti tecnici, nella parte in cui all'art. 5, comma 1 lett. b) determina, senza indicazione dei criteri, l'orario complessivo per gli istituti tecnici.

Successivamente, con ricorso NRG 7363 del 2014, i ricorrenti adivano il TAR per l'ottemperanza della sentenza n. 3527/2013 respingendo le argomentazioni *a contrario* proposte dall'Amministrazione e l'interpretazione del Ministero in ordine all'efficacia della sentenza limitata al regime transitorio del passaggio al nuovo ciclo.

Richiedevano, pertanto, l'accoglimento del ricorso con le seguenti conclusioni:

- condannare l'Amministrazione a dare piena ottemperanza alla sentenza n. 3527/2013 anche previa nomina di un *commissario ad acta*;
- annullare la nota ministeriale n. 891 del 28 marzo 2014.

Il TAR, in sede di giudizio di ottemperanza, osservava che, sia nel Regolamento, sia nel decreto interministeriale impugnato, **non risultavano essere stati definiti i criteri secondo i quali era stata operata la riduzione degli orari nell'istruzione tecnica.**

In fatto ed in diritto, infatti, l'A.G.A. ha evidenziato che:

- "l'obiettivo dell'annullamento dei Regolamenti di cui ai dd.PP.RR. n. 87 e 88 del 2010 e dei decreti interministeriali n. 61 e 62 del 2010, oltre che di quelli ai numeri 95 e 96 dello stesso anno, consisteva nello stigmatizzare che le disposizioni relative alle riduzioni orarie recate in entrambi gli atti generali dall'articolo 5, comma 1, lettera b) fossero state adottate seccamente e senza l'indicazione di alcun criterio e ciò comportando le ovvie ricadute in termini di dimensionamento scolastico e di riduzione dei quadri organici del personale



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

docente ed ATA recate dai provvedimenti interministeriali pure impugnati" [sottolineature n.d.r.];

- in generale nei decreti interministeriali e nelle tabelle ad essi allegate non erano stati determinati i criteri per la riduzione degli orari nei due tipi di istituti tecnici e professionali, limitandosi il Ministero a circoscrivere l'intervento riduttivo alle sole ore di lezione e non agli ordinamenti che rimangono invariati;
- le cattedre continuano ad essere costituite secondo i criteri e le procedure attualmente previste, utilizzando il nuovo quadro orario ridotto, *"affidando in sostanza ai dirigenti scolastici, nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche"*, tra l'altro, *"il complesso adempimento di determinare la distribuzione degli orari recata dai due Regolamenti tra le varie materie, senza però sapere da una norma di rango primario fino a che punto essi possono spingersi, in assenza della indicazione dei criteri con i quali la riduzione è stata operata"*.

Pertanto il TAR Lazio, giudicando sull'ottemperanza, valutati gli interessi dei ricorrenti, ha indicato le modalità con le quali l'Amministrazione è chiamata ad ottemperare, secondo i seguenti principi:

1. integrazione dei due Regolamenti n. 87 e 88 del 2010 con i criteri in base ai quali sono state operate le riduzioni di orario;
2. indicazione, a titolo esemplificativo, del contenuto dei suddetti criteri.

Per l'esecuzione della sentenza in parola è stato nominato un Commissario ad acta.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

Obiettivo del presente intervento normativo è quello di dare esecuzione alla citata sentenza del TAR Lazio – Sezione III Bis nelle modalità indicate nel giudizio di ottemperanza, ovvero:

- ✓ riformulazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del DPR n. 88 del 2010 specificando che la determinazione dell'orario complessivo annuale dovrà rispondere ai criteri successivamente indicati;
- ✓ introduzione, sempre all'articolo 5, del comma 1-bis riguardante la determinazione dei criteri sopra richiamati;
- ✓ coordinamento delle nuove disposizioni introdotte con quelle riportate nell'articolo 7 del DPR n. 88 del 2010, appositamente novellato.

Tali modifiche consentiranno di dare esecuzione alla sentenza senza modificare l'assetto ordinamentale dell'istruzione tecnica.

- C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR**
L'indicatore per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi è rappresentato dalla risoluzione del contenzioso venutosi a creare a seguito della citata sentenza del TAR Lazio –



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Sezione III Bis, attraverso l'esplicitazione dei criteri attraverso cui si è giunti alla rimodulazione dell'orario complessivo, non comportando il predetto intervento alcuna modifica all'assetto ordinamentale dell'istruzione tecnica.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Principali destinatari dell'intervento sono gli studenti dell'istruzione tecnica che, attualmente, si attestano a n. 833.934 unità. Sono inoltre destinatari del provvedimento: 1) docenti delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione in quanto operanti nell'ambito dell'assetto ordinamentale dell'istruzione tecnica; 2) l'amministrazione scolastica, centrale e periferica; 3) n. 2.054 istituzioni scolastiche statali che offrono percorsi di istruzione tecnica.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Non è stata svolta una alcuna forma di consultazione pubblica in quanto l'oggetto dell'intervento è esclusivamente quello di integrare il DPR n. 88 del 2010 e dare così esecuzione al Giudicato con le modalità operative indicate nel Giudizio di ottemperanza.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

La scelta dell'Opzione Zero non è stata valutata in quanto l'intervento normativo risulta essere necessario a seguito di Giudizio di ottemperanza su una sentenza passata in giudicato.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state prese in esame altre opzioni, atteso che l'adozione del regolamento è necessaria per dare esecuzione alla citata sentenza del TAR Lazio – Sezione III Bis.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame, in quanto l'assetto ordinamentale dell'istruzione tecnica non muterà tenuto conto del fatto che le modifiche proposte rappresentano esclusivamente l'estrinsecazione normativa dei criteri già adottati in sede di redazione dell'originario DPR n. 88 del 2010.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento non produce effetti sulle PMI.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione**

L'intervento non prevede nuovi oneri, né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

- D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)**

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione e determinerà anche un risparmio di spesa.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio non incide sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio**

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli uffici scolastici regionali, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione con indirizzi dell'istruzione tecnica.

- B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)**

Il provvedimento sarà pubblicato anche nel sito *web* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

- C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

Il controllo ed il monitoraggio relativi all'intervento regolatorio avverranno attraverso l'attività dei competenti Uffici del Miur, anche mediante la sinergia con gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche coinvolti.

- D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio**

L'intervento non prevede meccanismi automatici di revisione.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: *"Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246"*, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni.

Va da sé che, qualora emergessero eventuali effetti critici riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso, saranno prese in esame misure integrative o correttive.

SEZIONE AGGIUNTIVA PER INIZIATIVE NORMATIVE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Sezione non dovuta.